

Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana
in liquidazione

Milano, 5 marzo 2009.

Oggetto: Lettera circolare sull'andamento della liquidazione dopo l'avvenuto deposito del Piano di Riparto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 24.2.2009.

Qui di seguito Le forniamo, a titolo informativo, un quadro riassuntivo delle principali fasi che hanno caratterizzato le diverse attività dell'Ente, fino alla dichiarazione di estinzione e relativa messa in liquidazione, evidenziando anche i criteri adottati per la predisposizione del piano di riparto in argomento, e con sintetica notizia circa le azioni giudiziarie avviate nei confronti dell'Ente allo scopo di contrastare tali criteri. Vengono anche fornite, a titolo indicativo, alcune informazioni relative alle possibili iniziative processuali legate al deposito del Piano di Riparto.

Principali avvenimenti.

- Con l'Accordo 10 dicembre 2004 (aggiornato poi con Accordi in data 22 febbraio e 17 giugno 2005) le Fonti Istitutive - Banca Intesa e OO.SS. (Dircredito/Federdirigenticredito, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub e Uil.Ca) - individuaronero come rimedio della crisi di squilibrio del Fondo "Gestione Vecchi Iscritti" la trasformazione, quanto ai Pensionati, delle prestazioni di rendita in prestazioni di capitale, secondo i parametri individuati dallo Studio Attuariale incaricato, onde poter assolvere l'impegno previdenziale così risultante nei confronti di tutti gli Iscritti - ivi ricomprendendo i "Vecchi Iscritti" in servizio - in vista della estinzione dell'Ente e della correlata fase di liquidazione. Il contenuto dell'Accordo fu recepito integralmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e portato a conoscenza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e degli Iscritti con Circolare n. 241 del 23 dicembre 2004.
- Nel corso del 2006, si è provveduto all'alienazione in blocco degli immobili con una operazione che, per la sua trasparenza ed il risultato economico conseguito, ha riscosso un significativo successo. Esso è tanto più apprezzabile, se si considera l'impatto generale sulle forme pensionistiche determinato dalla grave crisi del mercato finanziario, da cui il patrimonio del Fondo in liquidazione è andato completamente esente.
- Sempre nel 2006, si è altresì provveduto alla erogazione delle somme corrispondenti agli importi indicati nelle comunicazioni individuali agli Iscritti - Pensionati ed Attivi - risultanti dai calcoli attuariali e secondo le rispettivamente diverse modalità soddisfatorie.
- Le disponibilità residue avrebbero dovuto essere ripartite secondo criteri liquidatori, già delineati in sede tecnica attuariale e sottoposti alla valutazione del Consiglio in data 13 giugno 2006, volti a garantire la parità di trattamento in termini di proporzionalità agli importi come sopra definiti, nel contesto comunque della programmata procedura di estinzione e di liquidazione.
- Il Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 21 novembre 2006, attesa la natura giuridica del Fondo come "Fondo pensione" quale specificamente configurato dall'autonomia collettiva in coerenza con la legislazione speciale in materia, ha deliberato, nel presupposto della ricorrenza delle situazioni indicate dall'art. 27 c.c., l'estinzione del Fondo per l'impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo e per la compiuta realizzazione dello scopo derivante dalla trasformazione.

./.

- La conseguente istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi degli artt. 11 e ss. c.c. la dichiarazione di estinzione dell'Ente in data 20 dicembre 2006 da parte della Prefettura di Milano ed il conseguente provvedimento - datato 22 dicembre 2006, depositato il 27 dicembre successivo - del Presidente del Tribunale di Milano, che ha nominato un Collegio di Liquidatori nelle persone dei Signori Baccherini dott. Andrea, De Sarlo ing. Pietro ed Elia dott. Angelo, i quali hanno avviato la procedura svolgendo le seguenti attività:

- definizione delle pratiche di pagamento ancora in sospeso al momento del venir meno del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- definizione dei rapporti con gli acquirenti del complesso degli immobili come da gara e gestione in funzione liquidatoria della residua, marginale quota di proprietà immobiliare;
- identificazione e gestione di forme di investimento volte a realizzare un rendimento compatibile con l'esigenza di conservazione dal patrimonio mobiliare;
- costituzione in giudizio nelle cause variamente rivolte a modificare il criterio liquidatorio individuato dal Consiglio di Amministrazione.

- Il Collegio dei Liquidatori nello svolgimento di dette attività ha costantemente informato:

- l'Autorità Vigilante sulla procedura liquidatoria (e cioè il Presidente del Tribunale di Milano), attivando sistematicamente una parallela e coincidente linea di comunicazione nei confronti dell'Autorità specificamente competente sul settore (e cioè la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP), nonché la Prefettura di Milano per i necessari adempimenti connessi alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche;

- le Fonti Istitutive, Banca e OO.SS. del Personale in servizio, fornendo comunicazione costante delle principali vicende intervenute e disponendo diverse sessioni informative plenarie nelle date del 19 luglio 2007, del 3 aprile e del 10 novembre 2008, ai fini di un opportuno confronto e ferme restando le responsabilità decisionali del Collegio;

- i Partecipanti, in servizio e in quiescenza, mediante la diffusione dei bilanci annuali con invio alle date del 25.7.2006, 12.7.2007, 19.6.2008 e apposite comunicazioni generali del 12.12.2005; 31.1.2006, 5.6.2006, 4.9.2006 e 11.9.2006; 19.7.2007 e 16.5.2008 (le comunicazioni fino al 2006 sono state inviate dal Consiglio di Amministrazione).

Ripartizione dell'attivo netto destinato a prestazioni della Gestione Vecchi Iscritti al 31.12.2004.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 10.12.2004, sulla base della ripartizione effettuata con l'assistenza dello Studio Attuariale incaricato e con il supporto di primari giuristi esperti in materia previdenziale e civilistica, il Fondo ha comunicato nel dicembre 2005 a ciascun Pensionato in essere al 1° gennaio 2005 l'importo in capitale spettante in luogo delle rendite precedentemente previste.

In particolare, al fine di determinare l'importo spettante a ciascun Pensionato il Fondo ha operato come segue:

a. individuazione della riserva individuale al 31 dicembre 2003, determinata dallo Studio Attuariale incaricato, sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 10 dicembre 2004, adottando le stesse ipotesi demografiche e finanziarie già utilizzate per la redazione dei precedenti bilanci tecnici annuali (mortalità dei Pensionati pari alle relative previsioni delle tavole ISTAT 1996 ridotte del 10%; tasso di attualizzazione 5,5%). Per il solo calcolo delle riserve individuali dei cosiddetti Pensionati del "nuovo regime", cioè Partecipanti al Fondo cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 2000, che avevano optato per la prestazione totale o parziale in rendita si è dovuto tenere conto delle opzioni a suo tempo esercitate e degli incrementi di pensione anno per anno ottenuti sulla base delle regole contenute nello Statuto del Fondo; così come si è tenuto conto della situazione dei Pensionati più anziani la cui riserva individuale è stata fissata come minimo in tre annualità di pensione;

b. determinazione da parte degli Uffici delle rate di pensione pagate nell'anno 2004 e degli acconti pagati nel 2005;

c. determinazione del rendimento attribuito all'attivo netto dei Pensionati per l'esercizio 2004 in proporzione al capitale medio di ciascun Pensionato.

Come sopra riferito, l'importo, risultante dalla seguente operazione (punto a – punto b + punto c), è stato comunicato a ciascun Pensionato con lettera del 12 dicembre 2005 e nella documentazione ora depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, è evidenziato nel tabulato "Piano di riparto – PENSIONATI" sotto la voce "capitale iniziale di liquidazione".

Per quanto riguarda invece i Partecipanti in servizio alla medesima data del 1° gennaio 2005 ed i cosiddetti “differiti” (vedasi articolo 45 Statuto del Fondo) si è operato secondo gli stessi criteri utilizzati negli anni precedenti (capitale inizio anno – eventuali anticipazioni erogate + rendimento anno 2004 = capitale fine anno).

Anche tale importo è stato comunicato a ciascun Iscritto con lettera del 12 dicembre 2005 e nella documentazione ora depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, è evidenziato nel tabulato “Piano di riparto – ATTIVI” sotto la voce “capitale iniziale di liquidazione”.

Ai Pensionati l’importo di cui trattasi è stato corrisposto dal Fondo in via generale in tre acconti (rispettivamente nel gennaio 2006, giugno 2006 e ottobre 2006), mentre per i Partecipanti in servizio vennero effettuati sempre in tre acconti i trasferimenti ai nuovi fondi pensione di rispettiva iscrizione.

Ripartizione del rendimento 2005.

In sede di approvazione del bilancio 2005 il rendimento della Gestione Vecchi Iscritti (€ 536.363.265) è stato contabilmente attribuito proporzionalmente fra il patrimonio di pertinenza dei Pensionati (€ 351.174.068) e il patrimonio di pertinenza dei Vecchi Iscritti (€ 130.189.167).

Tale rendimento, come descritto nel bilancio a suo tempo approvato teneva già conto del risultato ottenuto nella valorizzazione del patrimonio immobiliare (già iscritto a bilancio al valore di vendita).

Il Consiglio di Amministrazione nella circostanza aveva ritenuto opportuno e prudente vincolare parte del rendimento conseguito nell’esercizio 2005 limitatamente ad € 55 mln. che costituiva il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, per eventuali richieste che potevano essere formulate dall’acquirente a fronte delle rappresentazioni e garanzie contenute, a suo favore, nel Contratto stipulato con il Fondo.

Al fine di attribuire a ciascun Pensionato la propria parte di rendimento il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha rinnovato l’incarico allo stesso Studio Attuariale già scelto, che ha proposto i seguenti criteri di ripartizione:

- i. per ciascun Pensionato calcolo della vita media residua all’età raggiunta al 31 dicembre 2005 (utilizzando i medesimi criteri demografici già sopra ricordati);
- ii. per ciascun Pensionato è stato poi effettuato il prodotto tra la rata annua di pensione spettante al 31 dicembre 2003 e la vita media residua al 31 dicembre 2005;
- iii. ciascun valore, calcolato con i valori predetti, è stato poi riproporzionato in funzione del patrimonio complessivo da attribuire ai Pensionati (pari a € 363.421.070, importo superiore al rendimento annuo, in quanto in fase di verifica delle posizioni dei Pensionati in essere al 31 dicembre 2004 è stato accertato un avanzo patrimoniale della riserva complessiva dei Pensionati derivante anche dalla soppressione della pensione di reversibilità disposta con l’Accordo 10 dicembre 2004) ottenendo l’importo del rendimento 2005 da attribuire a ciascun Pensionato.

Con lettera 4 settembre 2006 il Fondo, nel comunicare a ciascun Pensionato l’erogazione del terzo acconto del “capitale iniziale di liquidazione”, anticipava che nel corso della liquidazione si sarebbe provveduto al riparto del residuo attivo e dava orientativa indicazione dell’importo aggiuntivo di competenza, così come determinato applicando i criteri individuati dallo Studio Attuariale, importo che nel richiamato tabulato “Piano di riparto – PENSIONATI” viene indicato nella colonna “Rendimento 2005”.

Comunicazione simile veniva effettuata l’11 settembre 2006 nei confronti dei Partecipanti attivi, per i quali, come già sopra indicato, non risultava necessario alcun intervento attuariale. Anche per i Partecipanti attivi l’importo è indicato nel richiamato tabulato “Piano di riparto – ATTIVI” nella colonna “Rendimento 2005”.

Il Collegio dei Liquidatori, pur ribadendo con convinzione le ragioni che lo avevano indotto ad adottare il riparto, secondo criteri di pari e proporzionali condizioni, già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ha dovuto tenere conto delle molteplici azioni giudiziarie avviate da coloro che tali criteri contrastano e pertanto non ha potuto far luogo alla pronta liquidazione delle somme (trasferimento nel caso degli Iscritti attivi), che pure sarebbe stato possibile come lo è tuttora, essendo le stesse gestite in forme liquidabili in tempi brevi.

Dopo aver esaminato le numerose elaborazioni contabili effettuate dagli Uffici con la collaborazione dello Studio Attuariale che assiste il Fondo, in ordine agli ipotetici effetti che diversi criteri di

riparto teoricamente possibili avrebbero sulle posizioni dei singoli Partecipanti, il Collegio ha trasmesso una relazione alle Autorità Vigilanti e una comunicazione datata 16.5.2008 ai Partecipanti, nella quale è stato indicato l'ulteriore acconto distribuibile a ciascun Iscritto, acconto che ha riguardato le sole somme non diversamente pretese.

In particolare:

- ai Pensionati ante 1998 è stata erogata una somma pari all'incirca al 35% di quanto comunicato con lettera del 4.9.2006. Infatti l'eventuale soccombenza del Fondo nei giudizi riguardanti l'art. 27 dello Statuto ridurrebbe in misura assai significativa la quota del riparto di spettanza di detti Pensionati;
- per quanto riguarda i Partecipanti in servizio, è stata erogata una somma mediamente pari al 70% di quella a suo tempo indicata con lettera dell'11.9.2006. Nei loro confronti un eventuale esito negativo per il Fondo nel contenzioso avviato dai Pensionati 1998/1999, relativamente al preteso diritto a un maggior trattamento pensionistico, potrebbe causare una riduzione della quota di riparto comunicata;
- per i Pensionati 1998/1999, viceversa, la quota è stata corrisposta quasi per intero, non essendo la stessa messa in discussione dai diversi riparti oggi da altri ipotizzati e pretesi.

Il Collegio ha ritenuto che gli ex Partecipanti, cessati per qualunque motivo entro il 31 dicembre 2004, siano privi di titolo di partecipazione nei confronti del Fondo e della relativa liquidazione; per loro nessun importo viene attribuito nel piano di riparto e nessuna posizione (seppure a zero euro) viene prevista.

Ai Pensionati l'importo di cui trattasi è stato corrisposto dal Fondo in via generale nel maggio 2008, mentre per i Partecipanti in servizio è stato effettuato, sempre nello stesso mese, il trasferimento, come già accaduto per gli acconti precedenti, ai nuovi fondi pensione di rispettiva iscrizione.

Il totale degli acconti erogati a ciascun Pensionato ovvero trasferiti per ciascun Partecipante attivo è evidenziato nei tabulati depositati sotto la voce "Somma degli importi già erogati".

Con questo metodo il Collegio ha distribuito le risorse disponibili nella massima misura possibile – ossia non in misura proporzionale al precedente acconto erogato dal Consiglio di Amministrazione – senza intaccare le risorse necessarie a fronteggiare l'eventuale imposizione in sede giudiziaria di criteri diversi.

Con tale erogazione è terminata ogni ragionevole possibilità di liquidazione provvisoria da parte del Collegio. Le pur consistenti somme rimanenti, infatti, dovranno restare nella disponibilità del Fondo fino alla definitiva conclusione dell'iter giudiziario che dovrà confermare i criteri di riparto già adottati dal Consiglio di Amministrazione e riproposto dal Collegio stesso, ovvero determinarne di nuovi.

Ripartizione degli ulteriori rendimenti.

In vista della definizione del piano di riparto, il Collegio dei Liquidatori ha stabilito di ripartire il rendimento 2006 della Gestione Vecchi Iscritti che, alla chiusura dell'esercizio precedente, si era ritenuto opportuno portare a nuovo e il rendimento precedentemente vincolato (€ 55 mln), per eventuali richieste che fossero state formulate dal cessionario del patrimonio immobiliare a fronte di rappresentazioni e garanzie contenute nel Contratto preliminare di compravendita, stipulato tra il Fondo e detto cessionario. Tali rendimenti vengono contabilmente attribuiti in proporzione al capitale medio riferito all'anno di pertinenza.

Il rendimento dell'anno 2007 della Gestione Vecchi Iscritti, pari ad € 21,9 mln, viene ripartito solo per € 6,5 mln (pari all'1,07% del patrimonio medio dell'anno comprensivo dei rendimenti non distribuiti) e contabilmente attribuito in proporzione al patrimonio di pertinenza dei Pensionati (€ 395,6 mln, valore medio 2007) e a quello di pertinenza dei Vecchi Iscritti (€ 131,4 mln, valore medio 2007). La restante parte del rendimento, pari a € 15,4 mln, non è stata ripartita tenuto conto del contenzioso civilistico e tributario pendente e risoltosi in parte nel 2008.

Il rendimento già vincolato, il rendimento 2006 e il rendimento 2007 della Gestione Vecchi Iscritti sono evidenziati nei tabulati depositati sotto le rispettive voci.

La definitiva ripartizione avrebbe già potuto essere effettuata nel corso dell'anno passato, a cura dei Liquidatori, se non fossero state avviate da parte di singoli o di gruppi di Partecipanti o ex Iscritti numerose controversie di estrema rilevanza, per il rischio di possibile incidenza nella determinazione delle modalità e dei criteri (a suo tempo già individuati dal Consiglio di Amministrazione e fatti propri dal Collegio dei Liquidatori) di ripartizione delle risorse ulteriori secondo il criterio di proporzionalità rispetto agli importi definiti nel corso del 2006.

Tipologie delle pretese giudiziali diverse.

Vengono qui di seguito elencati i gruppi di ricorrenti e le tipologie di pretese avanzate dagli stessi in diverse sedi giudiziarie per contrastare i suddetti criteri di ripartizione:

- ❖ Pensionati, cessati dal servizio negli anni 1998 e 1999, che rivendicano il diritto al più elevato trattamento pensionistico che era stato in vigore fino al 31 dicembre 1997. La pretesa dei ricorrenti, parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, è stata successivamente respinta in Corte di Appello e il giudizio pende ora alla Corte di Cassazione. Qualora questa pretesa dovesse risultare fondata, ne deriverebbe l'incremento delle rendite erogate dal 1998 al 2004 e la successiva capitalizzazione delle stesse a discapito degli altri Pensionati e dei Partecipanti in servizio. La differenza nell'assegnazione del patrimonio residuo, conseguente all'ipotetica soccombenza del Fondo di fronte a tale tipo di pretese, è stimata ad oggi in circa 37 milioni di Euro.
- ❖ Partecipanti beneficiari di anticipazioni ed ex Partecipanti, cessati dalla partecipazione al Fondo prima dell'apertura della procedura di liquidazione del Fondo, i quali all'atto della cessazione stessa hanno chiesto e ottenuto dal Fondo la liquidazione della rispettiva posizione. Hanno presentato ricorsi presso diverse sedi giudiziarie per rivendicare la partecipazione alla spartizione del patrimonio residuo, sulla base di una interpretazione dell'art. 27 dello Statuto non condivisa né dagli Organi del Fondo, né dalle Fonti Istitutive, né, certamente, dalla grande maggioranza dei Pensionati che soli ne potrebbero subire le conseguenze negative; finora gli esiti giudiziari sono stati di reiezione dei ricorsi avanzati. L'ipotetico accoglimento di dette pretese porterebbe a una rilevante differenza nell'assegnazione del patrimonio residuo del Fondo, oltre che a favore dei Pensionati degli anni 1998 e 1999, anche a favore di tutti gli ex Partecipanti attivi usciti dal Fondo prima della vendita del patrimonio e comporterebbe in capo ai restanti Partecipanti attivi una diversa ripartizione delle somme. Dai conteggi provvisori sinora effettuati risulta che la differenza nell'assegnazione del patrimonio residuo, conseguente all'ipotetico riconoscimento di tale tipo di pretese, varierebbe da un minimo di 140 mln a un massimo di 300 mln di Euro in considerazione dei dubbi interpretativi sussistenti sull'eventuale applicazione dell'art. 27.
- ❖ Partecipanti (Pensionati e Attivi) ed ex Partecipanti hanno promosso procedimenti aventi per oggetto l'impugnazione dell'Accordo del 16 dicembre 1999 (Riforma del regime del Fondo); l'orientamento unanimemente positivo della giurisprudenza di merito (oltre 40 sentenze di Tribunali e Corti d'Appello di tutta Italia) e di Cassazione (Cass., Sez. Lav., n. 21234 e 21235/2007) sulla validità dell'Accordo in questione e degli atti conseguenti consente di formulare in proposito una prognosi favorevole alle tesi del Fondo.
- ❖ Ex Partecipanti – taluni anche riammessi in servizio - la cui posizione è stata già a suo tempo liquidata, e che pretendono ora di partecipare alla spartizione delle risorse ulteriori.

Risulta evidente che, ove anche solo una delle pretese fosse ritenuta fondata, si realizzerebbero sensibili modificazioni dei criteri da adottare ai fini della ripartizione finale. Proprio per questo, al di là delle tesi di merito (le suddette contestazioni comportano in sostanza un conflitto fra diversi gruppi di Iscritti o ex Iscritti circa la ripartizione dell'attivo della liquidazione), assume grande rilievo la tesi processuale volta a conseguire il riconoscimento dell'accentramento della competenza territoriale innanzi al Tribunale del Foro in cui si è aperta e si sta svolgendo la liquidazione, cioè quello di Milano.

Con il deposito del piano di riparto infatti non si vede come possano radicarsi nuove cause (o proseguire giudizi non ancora decisi) stante l'evidente natura di necessaria concorsualità della procedura, che impone un unitario giudizio a tutela della par condicio fra tutti gli aventi diritto alla "spartizione" finale del patrimonio residuo del Fondo.

Comunque il Collegio dei Liquidatori si atterrà a quanto sarà deciso in definitiva dalle competenti Autorità e non potrà che fare propri i criteri di ripartizione che verranno stabiliti, nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Adempimenti relativi all'avvenuto deposito del Piano di Riparto.

L'Autorità che vigila sulla Liquidazione del Fondo, con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano in data 13.2.09, ha disposto che:

= il piano di riparto con il relativo documento illustrativo e l'intera documentazione allegata fossero depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro;

= i Liquidatori comunicassero la notizia dell'avvenuto deposito agli aventi diritto con raccomandata e ne dessero notizia a tutti gli interessati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, previa pubblicazione su alcuni quotidiani nazionali;

= in tali comunicazioni e notizie di avvenuto deposito fosse dato avviso che **è possibile proporre contestazioni** a norma dell'art. 213, comma secondo, della Legge Fallimentare con ricorso al Tribunale di Milano da depositare **nel termine di venti giorni decorrente dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale.**

La presente informativa è stata dunque predisposta dal Collegio dei Liquidatori, non appena effettuato il deposito del piano di riparto, insieme con la comunicazione a ciascun Pensionato e Partecipante attivo, ovvero ai relativi eredi, della posizione così come dettagliatamente evidenziata nei tabulati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Via Pace 10, Milano. Ad abbondanza, e senza che ciò significhi riconoscimento di pretese, l'invio viene fatto anche a quegli ex-Partecipanti che hanno proposto giudizi tuttora pendenti, presso i loro domiciliari. Come sopra anticipato, il Collegio ha ritenuto che essi, in quanto cessati per qualunque motivo entro il 31 dicembre 2004, siano privi di titolo di partecipazione nei confronti del Fondo e della relativa liquidazione.

La inserzione sulla Gazzetta Ufficiale avverrà non prima del 27 aprile 2009 e sarà preceduta dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuto deposito del Piano di riparto sui quotidiani *Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Repubblica ed il Sole 24 ORE*.

Informazioni relative alle attività liquidatorie, ivi compresa la pubblicazione in G.U. della notizia concernente il deposito del Piano di Riparto, potranno essere acquisite mediante la consultazione del sito Web www.fondocomit.it, sul quale la presente lettera circolare verrà pubblicata.

Alcune informazioni circa gli aspetti procedurali legati all'avvenuto deposito del Piano di Riparto.

Il riferimento normativo è l'art. 213 della Legge Fallimentare (nella sezione dedicata alla liquidazione coatta amministrativa) secondo la versione disposta dal D. Lgs n. 169 del 12 settembre 2007, in quanto richiamato espressamente dall'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile anche per la procedura di liquidazione *in bonis* di un Ente. Tale articolo, a proposito delle contestazioni al piano di riparto prevede che si applichino "in quanto compatibili" le disposizioni dell'art. 26 della stessa Legge Fallimentare.

Fra le altre cose l'art. 26 LF prevede che:

"Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare

2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato”.

In buona sostanza:

= chi non è d'accordo con i criteri previsti nel piano di riparto depositato presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano potrà fare un reclamo per proporre le proprie contestazioni secondo le previsioni di legge ora richiamate (in quanto compatibili), nel termine disposto dal Presidente del Tribunale di Milano sopra ricordato;

= chi invece è d'accordo con tali criteri potrà non fare nulla o decidere di fare un “intervento” nella procedura, sempre secondo le indicazioni del summenzionato art. 26 LF e nel termine di almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Per la natura concorsuale della procedura al termine della stessa non potrà che aversi un unico Piano di Riparto, con criteri validi nei confronti di tutti gli aventi diritto, anche di coloro che non partecipassero singolarmente a questo eventuale giudizio, in cui è prevedibile che saranno comunque fatte valere le tesi di tutti i diversi gruppi di Iscritti o ex Iscritti.

Cordiali saluti

Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana
in liquidazione

I Liquidatori

A. Baccherini – P. De Sarlo – A. Elia